

AVV. ALESSANDRO ANCARANI

Patrocinante in Cassazione

ILL.MO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

ricorso ex art. 414 cpc

contenente domanda cautelare urgente ex art. 700 cpc

PER

BIZZARRI ILARIA nata a Castelnuovo né Monti prov. di RE il 27.7.1969, residente in Castelnuovo né Monti prov. di Re in via Puccini n.6, c.f. BZZLRI69L67C219Z ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 0594390106 pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA oggi MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in persona del Ministro L.R. pro tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna, via Guido Reni 4 PEC ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

fatto e diritto

- 1) con ordinanza del 10.7.2020 registrata al n. 60 del registro decreti, denominata "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" (**doc. 1**) il Ministro dell'Istruzione introduceva il nuovo strumento delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) destinato a disciplinare il conferimento degli incarichi di supplenza nelle scuole;
- 2) tale ordinanza all'art. 7) prevede, nel dettaglio, la procedura di inoltro della domanda d'inserimento nelle graduatorie per gli aspiranti supplenti interessati;



- 3) come disciplinato dalla norma, la procedura d'inoltro deve essere esclusivamente in modalità telematica e contenere, tramite autocertificazione, tutti gli elementi specificati nel comma 4 del predetto art. 7;
- 4) come si può leggere nell'O.M. la domanda è unica per le varie graduatorie, in relazione alle quali l'istante è in possesso dei relativi titoli;
- 5) l'istante presentava nei termini la propria domanda per via telematica regolarmente protocollata ed acquisita dal sistema informatico come visibile dalla stessa domanda allegata **(doc. 2)** per le seguenti GPS per la provincia di Reggio Emilia, per le quali possiede i titoli di abilitazione, ai sensi del DM 274/2017 all. "A" **(doc.3)** rispettivamente per le classi d'insegnamento con indicati accanto i rispettivi titoli, pure allegati al presente libello e per le fasce delle GPS indicate nella domanda stessa:
 - a) EEE scuola primaria - diploma di maturità magistrale ante AS 2001/2002 **(doc. 4)**
 - b) AAA Scuola dell'infanzia - diploma di maturità magistrale ante AS 2001/2002)
 - c) PPP Personale educativo - diploma di laurea in scienze pedagogiche e 24 CFU **(docc.ti 5 e 6)** o alternatively diploma di Laurea in scienze pedagogiche e diploma di maturità magistrale ante a.s. 2001-2002)
 - d) A018 Filosofia e scienze umane – classe di concorso A018 - Titolo di accesso diploma di Laurea in scienze pedagogiche e 24 CFU o abilitazione derivante dal possesso di diploma di Laurea in scienze pedagogiche e diploma di maturità magistrale ante a.s. 2001-2002



- 6) in relazione alla specifica classe di concorso A018 l'istante possiede quindi una duplicità di titoli di abilitazione, come sopra indicati nei punti c) e d);
- 7) l'istante otteneva così l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - GPS (**doc. 7**) ove, tuttavia, inaspettatamente, mentre figura per tutte le altre, **non compare per la sola classe A018**
- 8) essendo poi i requisiti di inserimento nella suddetta classe d'insegnamento i medesimi di quelli necessari per l'inserimento nella classe PPPP di cui sopra, ove invece figura regolarmente inserita, e che pertanto, eventuali errori di digitazione, pure ipotizzati nelle comunicazioni all'USP di cui appresso si dirà, sarebbero stati di ben facile interpretazione e risoluzione, in senso positivo, da parte degli addetti dell'Ufficio Scolastico Provinciale, non vi è apparente ragione alcuna per tale mancato inserimento;
- 9) in considerazione degli svariati episodi di errori tecnici e disguidi verificatisi in occasione della pubblicazione delle GPS, presso gli uffici dell'USP di Reggio Emilia, a ridosso dei fatti oggetto di narrativa del presente libello, venivano convocate più riunioni nei mesi di luglio 2020, agosto 2020 e settembre 2020 alle quali erano presenti il Dirigente USP dott. Di Palma Bruno nonché i dirigenti sindacali in rappresentanza dei lavoratori coinvolti, in tali occasioni il suddetto dirigente, riconoscendo, tra le altre, le ragioni di lamentela dell'odierna ricorrente prese l'impegno di porre rimedio al disguido invitando a inviare una mail con la segnalazione specifica;



- 10) come suggerito dal dirigente USP, la ricorrente si premurava quindi di inviare la richiesta segnalazione via mail **(doc. 8)** ;
- 11) rimasta la predetta segnalazione senza esito alcuno, la ricorrente inviava una successiva raccomandata a/r di diffida **(doc. 9)**, rispetto alla quale ci si riserva espressamente il deposito della relativa cartolina di ritorno non appena disponibile, anche questa rimasta senza esito alcuno !
- 12) non vi è dubbio che la ricorrente abbia diritto ad essere inclusa nella graduatoria in oggetto per la classe A018 poichè possiede tutti i requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale 60/2020, requisiti tutti dichiarati nella domanda di inserimento ed essendo, anzi, tali requisiti ricavabili pure *ad abundantiam* dagli ulteriori altri posseduti, pure essi dichiarati nella medesima domanda per l'inserimento nella classe PPPP;
- 13) non v'è dubbio, quindi, che la ricorrente andava inserita sulla base della domanda inviata nei termini e dei requisiti dichiarati, così com'è stato per le altre classi d'insegnamento nelle quali, viceversa, figura inserita;
- 14) non v'è quindi dubbio che il non inserimento dipenda da una probabile fonte di disguido insita nel sistema informatico, forse in seguito ad una "spunta" errata/mal interpretata come ipotizzato nella mail di segnalazione, ma comunque nulla che non si possa regolarizzare d'ufficio o chiarire e quindi sanare sulla base delle stesse notizie contenute nella domanda e che quindi, sostanzialmente, **non vi sia ragione alcuna, per parte ministeriale, per non procedere alla considerazione della**



domanda inoltrata, per la sola parte, sino ad oggi, non considerata;

- 15) **l'odierna ricorrente è quindi costretta a rivolgersi a codesta Giustizia al fine di vedersi tutelare il proprio diritto - quale attribuito dal decreto ministeriale di istituzione delle GPS in quanto conseguenza della domanda presentata in conformità di tale decreto, nei tempi previsti e allegando i titoli richiesti - ad essere inserita in quella parte di graduatoria che, ad oggi, non la vede inserita**

TUTELA CAUTELARE URGENTE

Tanto premesso in fatto ed in diritto.

Richiamato tutto quanto sopra ai fini della ritenuta sussistenza del **fumus boni juris**.

* *

Quanto al **periculum in mora**

è innegabile che i tempi di celebrazione di un giudizio ordinario sono incompatibili con la situazione della ricorrente in ragione degli incarichi di supplenza cui la graduatoria in argomento è preordinata, supplenze che, notoriamente, vengono conferite ad inizio di anno scolastico.

Tale pregiudizio determina infatti una perdita di "*chance*" non riparabile per equivalente nonché produce un "*effetto moltiplicatore*" di tale *deminutio* in quanto destinato a ripercuotersi sulle possibilità di impiego relativamente alle successive tornate di incarichi contrattuali e di inserimento nelle successive graduatorie, anche permanenti da cui poi accedere all'immissione in ruolo.

In tal senso le analoghe pronunce di accoglimento ove pure è stato dal



giudicante ritenuta pacifica la sussistenza del *periculum in mora* nelle del tutto analoghe situazioni.

"...sempre ai fini del requisito dell'urgenza, si ponga pure in luce che come il mancato riconoscimento del diritto alla sottoscrizione dei contratti per cui ha proposto l'odierna azione ex art. 44 del D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 gli determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici (cfr. il verbale di causa).

Vi sono entrambi i presupposti, pertanto, per la concessione del provvedimento di natura cautelare richiesto da parte attorea.

Esclusione da graduatoria - danno e periculum in mora - Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza del 04.03.2011

L'insegnante pretermesso nelle stipulazioni dei contratti di docenza a tempo determinato può vantare il diritto alla tutela urgente, in quanto il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria comporterebbe automaticamente la perdita del punteggio conseguibile nell'insegnamento, per l'effetto di moltiplicatore che tale "deminutio" acquisterebbe in vista delle successive tornate contrattuali; "deminutio" non riparabile per equivalente.

Tribunale Taranto, 07/02/2002

"sempre ai fini del requisito dell'urgenza, si ponga pure in luce che come il mancato riconoscimento del diritto alla sottoscrizione dei contratti per cui ha proposto l'odierna azione ex art. 44 del D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 gli determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici (cfr. il verbale di causa).

Vi sono entrambi i presupposti, pertanto, per la concessione del provvedimento di natura cautelare richiesto da parte attorea.



Esclusione da graduatoria - danno e periculum in mora - Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza del 04.03.2011

* *

Tanto premesso, l'istante come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

Al tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice unico del Lavoro

AFFINCHE'

Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

in via cautelare

ordinare al convenuto MIUR l'immediato inserimento nella graduatoria di seconda fascia delle GPS per la provincia di Reggio Emilia per la classe di concorso A018 Filosofia e scienze umane,

nel merito:

previa eventuale integrazione del contraddittorio, confermare i provvedimenti di accoglimento del ricorso resi in via cautelare con ogni conseguenza di legge;

Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A.

IN VIA ISTRUTTORIA

in caso di contestazione della documentazione prodotta, si chiede voler



ordinare a parte convenuta l'esibizione della documentazione contestata

si chiede voler disporre l'audizione quali testi/sommari informativi dei seguenti sigg.ri dirigenti sindacali: Leonardi Monica, Sacconi Silvano, Pasquale Raimondo, Cosentino Roberto sulla circostanza di cui al punto 9) della narrativa

Si offrono in deposito i documenti citati ed enumerati in premessa :

doc. 1) ordinanza del 10.7.2020 registrata al n. 60 del registro decreti

doc. 2) copia domanda inserimento nelle GPS per la provincia di Reggio Emilia

doc. 3) diploma di maturità magistrale ante AS 2001/2002

doc. 4) diploma di laurea in scienze pedagogiche

doc. 5) 24 CFU

doc. 6) dm 274/2017 e relativi allegati

doc. 7) graduatoria GPS per la provincia di Reggio Emilia

doc.8) mail di segnalazione

doc. 9) diffida a/r

Dichiarazione di valore

Ai soli fini dell'esenzione dal contributo unificato si allega dichiarazione di legge

Modena, li 28 ottobre 2020

Avv. Alessandro Ancarani

